




REGOLAMENTO E PROCEDURE TRATTAMENTO SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

Storia delle Revisioni		
Versione	Data	Motivo/Riferimento
1.0	21/09/2023	Prima emissione

Ciclo di approvazione		
Controllato	DIREZIONE FONDIR 21/09/2023	Il Direttore 
Approvato	PRESIDENZA FONDIR 21/09/2023	Il Presidente 

Sommario

1. PREMESSA	2
2. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE - CHI PUO' FARE LA SEGNALAZIONE DI UNA CONDOTTA ILLECITA -	3
3. MODALITÀ DI SEGNALAZIONE.....	4
4. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI	5
5. CHIUSURA DELL'ISTRUTTORIA.....	6
6. MISURE DI PROTEZIONE	7
7. SOGGETTI CUI SONO ESTESE LE MISURE DI PROTEZIONE	8
8. PERDITA DELLE TUTELE	9
9. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA ALL'ANAC.....	9
10. RIMANDI.....	9
Allegato n. 1 - Sistema di segnalazione condotte illecite	10

1. PREMESSA

L'istituto del "whistleblowing" consiste in un meccanismo di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Il D.Lgs. 24/2023, recepisce la **Direttiva UE 2019/1937** sul whistleblowing, con l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione a chi effettua segnalazione diretta di comportamenti illeciti, frodi o reati compiuti da terzi in imprese pubbliche o private.

Il D.Lgs. 24/2023 ha creato una connessione con il D.Lgs. n. 231/2001 e quindi con il **Modello organizzativo 231**.

L'ANAC ha approvato in via definitiva con **Delibera n. 311 del 12 luglio 2023** le "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – **procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne**". Tali linee guida rivedono l'istituto del whistleblowing.

Il whistleblowing è uno strumento che permette, alle persone che lavorano in un'azienda pubblica o privata, di **segnalare una violazione** *"di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato"* (articolo 1, comma 1 del D.Lgs. 24/2023).

Coloro che lavorano all'interno di un'azienda che vengono a conoscenza diretta di comportamenti illeciti, frodi o reati compiuti da terzi possono fare segnalazioni senza che nei loro confronti possano esserci forme di **ritorsioni**.

Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo del Fondo. La nozione di contesto lavorativo è più ampia della precedente e interessa quindi non solo dipendenti di Fondir ma anche altri soggetti che hanno una relazione qualificata con l'ente/amministrazione es. consulenti, volontari, azionisti, tirocinanti, persone con funzioni di amministrazione, direzione e controllo.

FONDIR, in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative, ha già predisposto una apposita procedura informatica, da adoperare per un'eventuale segnalazione, rinvenibile nella pagina del sito istituzionale del Fondo.

Attraverso il presente Regolamento, si stabiliscono alcune regole inerenti modalità e il trattamento delle segnalazioni pervenute al Fondo.

Il Gestore della segnalazione di Fondir è individuato nell'Organismo di Vigilanza di Fondir nella persona del Presidente dell'ODV.

2. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE - CHI PUO' FARE LA SEGNALAZIONE DI UNA CONDOTTA ILLECITA -

I soggetti che possono inviare segnalazioni di violazioni al Gestore della segnalazione di Fondir sono i dipendenti dello stesso Fondo e tutti i soggetti tutelati di cui al D.lgs. n. 24/2023¹.

La segnalazione ha ad oggetto la commissione di **violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente** di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro e che consistono in:

1. *illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;*
2. *condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti che non rientrano nei successivi numeri 3), 4), 5) e 6), ovvero sinteticamente configurabili come:*
 - i. *illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;*
 - ii. *atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;*
 - iii. *atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'U.E. in materia di concorrenza e di aiuti di Stato;*
 - iv. *atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea indicati nei numeri 3), 4) e 5).*

2.1 Casi di esclusione

Le Linee Guida, in applicazione delle previsioni di cui all'art. 1, comma 2 lettera a), b) e c) del Decreto e della parte II dell'Allegato allo stesso, precisano gli ambiti in ogni caso esclusi da questa disciplina, ovvero

¹ - Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso Fondir
Lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso Fondir che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi

- Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso Fondir
- Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso Fondir
- Azionisti (persone fisiche)
- Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico.

La tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto.

Il d.lgs. n. 24/2023 non trova applicazione alle segnalazioni di violazione disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell'Unione europea e nelle disposizioni attuative dell'ordinamento italiano che già garantiscono apposite procedure di segnalazione².

La segnalazione effettuata nelle forme e secondo le indicazioni di seguito fornite non sostituisce, laddove ne ricorrano i presupposti, la denuncia dei fatti all'autorità giudiziaria.

Perché al segnalante possa accordarsi la tutela prevista dal D.lgs 24/2023 i presupposti sono i seguenti:

- il segnalante deve rivestire la qualifica di “dipendente del Fondo” o equiparato ovvero essere uno dei soggetti tutelati indicati dal D.lgs 24/2013 e di cui al punto 1.2 della Delibera ANAC n°311 del 12 luglio 2023 ;
- la segnalazione deve avere ad oggetto “condotte illecite”;
- il segnalante deve essere venuto a conoscenza di tali “condotte illecite” “in ragione del proprio rapporto di lavoro”;
- la segnalazione deve essere effettuata “nell'interesse all'integrità di Fondir”;
- la segnalazione deve essere inoltrata al Gestore della segnalazione di Fondir.

3. MODALITÀ DI SEGNALAZIONE

Le violazioni, consistenti nei comportamenti, negli atti o nelle omissioni sopra indicati, possono essere segnalati al Gestore delle segnalazioni di Fondir **con una delle seguenti modalità**:

- a) **digitale (modalità prioritaria)** tramite modulo online. Sul sito di Fondir è attivo un collegamento alla Piattaforma messa a disposizione da ANAC per la

² Restano ferme le disposizioni nazionali o dell'UE su:

- Informazioni classificate
- Segreto professionale forense
- Segreto professionale medico
- Segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali
- Norme di procedura penale
- Autonomia e indipendenza della magistratura
- Difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica
- Esercizio dei diritti dei lavoratori

segnalazione interna che ne consente l'invio al Gestore della Segnalazione di Fondir in modalità protetta e crittografata a garanzia della riservatezza dell'identità della persona segnalante e dell'eventuale facilitatore, della persona coinvolta o comunque menzionata nella segnalazione, del contenuto di essa e della relativa documentazione. La Piattaforma mette a disposizione del segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione.

b) **orale**, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con il Gestore delle Segnalazioni di Fondir fissato entro un termine ragionevole.

In ogni caso:

- è mantenuta l'interlocuzione con la persona segnalante e sono richieste a quest'ultima eventuali integrazioni;
- è dato diligente seguito istruttorio alle segnalazioni ricevute, previa valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali di ammissibilità della segnalazione (v. sopra);
- è dato riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione stessa.

La segnalazione deve contenere la descrizione della violazione e può essere supportata da idonea documentazione e da informazioni che consentano lo svolgimento delle verifiche istruttorie.

Le segnalazioni devono essere chiare, circostanziate e non sono ammissibili qualora basate su indiscrezioni, circostanze generiche tali da non consentire la comprensione dei fatti, eventi non verificabili ovvero corredate da documentazione non appropriata o inconferente.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento e quelle di dominio pubblico.

La segnalazione non è utilizzabile per contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico con l'Amministrazione ovvero con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Le segnalazioni anonime, se circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie senza usufruire della disciplina e delle tutele previste per il *whistleblower*.

Si applicano le misure di protezione se il segnalante anonimo successivamente si identifica e subisce ritorsioni.

Restano ferme le esclusioni e l'applicazione delle norme previste dall'articolo 1, commi 2 e 3 del citato decreto 24/2023.

Sono inoltre escluse dalla disciplina del *whistleblowing* e dalle relative tutele, secondo quanto precisato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), le segnalazioni già eventualmente presentate al proprio "superiore gerarchico" o al Direttore del Fondo.

4. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

La gestione delle segnalazioni si compone di una valutazione preliminare e di una istruttoria delle stesse. Nella valutazione preliminare, che deve concludersi nei quindici giorni lavorativi successivi alla ricezione della segnalazione, il Gestore della segnalazione di Fondir effettua un esame sulla sussistenza dei requisiti essenziali che devono essere contenuti nella stessa, al fine dell'attivazione delle tutele di cui dal D.lgs 24/2023.

Nel caso in cui dalla valutazione preliminare si rilevi un'evidente e manifesta infondatezza, inammissibilità o irricevibilità, il Gestore della segnalazione di Fondir procede ad archiviare la segnalazione, dandone notizia al segnalante.

Costituiscono possibili causali di archiviazione:

- a) manifesta mancanza di interesse all'integrità di Fondir;
- b) manifesta incompetenza di Fondir sulle questioni segnalate;
- c) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare gli accertamenti;
- d) manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'avvio dell'istruttoria (condotta illecita ecc.);
- e) accertato contenuto generico della segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- f) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
- g) mancanza degli elementi essenziali della segnalazione;
- h) invio reiterato di segnalazioni aventi contenuto uguale o analogo.

Il Gestore della segnalazione di Fondir può chiedere al segnalante di integrare, utilizzando il canale comunicativo della piattaforma informatica dedicata, gli elementi della segnalazione che risultano non adeguatamente circostanziati.

A seguito della positiva valutazione preliminare, il Gestore della segnalazione di Fondir avvia l'istruttoria interna sui fatti segnalati, che deve terminare entro sessanta giorni dalla conclusione della valutazione preliminare.

In ogni momento dell'istruttoria il Gestore della segnalazione di Fondir può chiedere al segnalante documenti e informazioni ritenute necessarie, sempre utilizzando il canale comunicativo della piattaforma informatica dedicata.

Il Gestore della segnalazione di Fondir può avanzare richiesta di documentazione o chiarimenti a soggetti interni o esterni al Fondo, effettuare audizioni e compiere ogni altro atto istruttorio, nel rispetto della segretezza dell'identità del segnalante e nel rispetto della riservatezza del segnalato.

Ove ritenuto necessario il Gestore della segnalazione di Fondir, nel corso dell'esame istruttorio, può avvalersi di ulteriori soggetti interni o esterni al Fondo, adottando idonee misure a tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.

In casi particolarmente complessi o in caso di necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, i termini procedurali indicati possono essere prolungati.

5. CHIUSURA DELL'ISTRUTTORIA

Al termine dell'istruttoria, il Gestore della segnalazione di Fondir:

- a) in presenza di elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione, dandone notizia al segnalante;

- b) nei casi in cui ravvisi il fumus di fondatezza della segnalazione, provvede alla immediata trasmissione degli atti agli organi preposti interni o istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze.

Qualora la segnalazione abbia ad oggetto illeciti che rilevano sotto il profilo penale o erariale, il Gestore della segnalazione di Fondir provvede alla loro trasmissione alla competente Autorità giudiziaria o contabile, evidenziando che trattasi di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce la tutela della riservatezza ai sensi del D.lgs 24/2023.

Il segnalante è previamente avvisato, con le modalità previste dalla piattaforma informatica dedicata, della eventualità che la sua segnalazione potrà essere inviata all'Autorità giudiziaria e contabile.

6. MISURE DI PROTEZIONE

Al segnalante e agli altri soggetti si applicano le misure di protezione stabilite dal d.lgs. n. 24 del 2023 quando ricorrono le condizioni generali sopra riportate (al momento della segnalazione, la persona segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo previsto dal decreto; la segnalazione è stata effettuata secondo le procedure previste). I motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Le misure di protezione sono le seguenti:

a) Riservatezza

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità della persona segnalante - e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi - non può essere rivelata, senza il consenso espresso del segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

E' garantita la massima riservatezza anche dell'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione del procedimento avviato in ragione della segnalazione stessa.

La segnalazione è sottratta per legge all'accesso documentale e a quello civico generalizzato.

In ogni caso, la raccolta dei dati personali è effettuata fornendo idonee informazioni ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché adottando misure a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate, ai sensi del d.lgs. n. 24 del 2023, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del medesimo decreto e del Regolamento (UE) 2016/679.

b) Divieto di ritorsioni

I soggetti che beneficiano delle misure di protezione non possono subire alcuna ritorsione, consistente in qualsiasi comportamento, atto od omissione - anche solo

tentato o minacciato - posto in essere in ragione della segnalazione, che provochi o possa provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto. La competenza a ricevere e gestire le comunicazioni di ritorsioni da parte del segnalante e degli altri soggetti sottoposti a tutela è dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), alle cui indicazioni ed approfondimenti si rinvia (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>).

Esempi non esaustivi di comportamenti ritorsivi sono previsti all’ articolo 17, comma 4 del d.lgs. n. 24 del 2023 a cui si rimanda.

Nell’ambito dei procedimenti amministrativi aventi ad oggetto l’accertamento dei suddetti comportamenti, atti od omissioni, si presume che gli stessi siano stati causati dalla segnalazione e l’onere della prova contraria è a carico di colui che li ha posti in essere.

L’articolo 19 del d.lgs. n. 24 del 2023 prevede la possibilità, per i soggetti che beneficiano delle misure di protezione, di comunicare all’ANAC le eventuali ritorsioni che ritengono di avere subito.

c) Misure di sostegno fornite dagli enti del Terzo settore iscritti in apposito elenco istituito presso l’ANAC (articolo 18 del d.lgs. n. 24 del 2023)

d) Limitazioni di responsabilità, salvaguardie per rinunce e transazioni, sanzioni (articoli 20 e seguenti del d.lgs. n. 24 del 2023).

In particolare, tra le altre garanzie previste, non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni (es. quelle coperte dall’obbligo di segreto, diverso da quello professionale forense e medico; quelle relative alla tutela del diritto d’autore o alla protezione dei dati personali) se, al momento della segnalazione, aveva ragionevoli motivi di ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni fosse necessaria per effettuare la segnalazione e la stessa sia stata presentata con le modalità richieste dalla legge.

Per ulteriori e specifiche informazioni si rinvia al sito dell’ANAC (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>).

7. SOGGETTI CUI SONO ESTESE LE MISURE DI PROTEZIONE

Ai sensi dell’articolo 3, comma 5 del d.lgs. n. 24 del 2023 e fermo restando quanto previsto dall’articolo 17, commi 2 e 3 del medesimo decreto in materia di divieto di ritorsione, le misure di protezione si applicano anche alle seguenti categorie di soggetti aventi un legame qualificato con la persona segnalante:

- gli eventuali facilitatori, vale a dire coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con essa un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa persona lavora, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

8. PERDITA DELLE TUTELE

Salvo quanto previsto dall'articolo 20 del d.lgs. n. 24 del 2023 sulle limitazioni di responsabilità, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

9. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA ALL'ANAC

Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dall'articolo 6 del d.lgs. n. 24 del 2023 è possibile effettuare una segnalazione esterna all'ANAC in forma scritta od orale, secondo i canali e gli indirizzi individuati dall'Autorità stessa (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>), che assicura le garanzie di riservatezza e protezione indicate nel medesimo decreto.

In particolare, i segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC) quando:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

10. RIMANDI

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa di riferimento, in particolare al D.lgs 24/2023 e alle Linee Guida dell'ANAC del 12 luglio 2023 e al Regolamento UE 679/2016 (GDPR).

Il Legale Rappresentante di Fondir
Stefano Bottino

Allegato n. 1 - Sistema di segnalazione condotte illecite

Sul sito di Fondir è presente un link **“SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING”**.

Tale link è collegato alla piattaforma predisposta da ANAC che consente la compilazione, l’invio e la ricezione delle segnalazioni di presunti fatti illeciti nonché la possibilità per il Gestore delle segnalazioni di Fondir, che riceve tali segnalazioni, di comunicare in forma riservata con il segnalante senza conoscerne l’identità.

Quest’ultima, infatti, viene segregata dal sistema informatico ed il segnalante, grazie all’utilizzo di un codice identificativo univoco generato dal predetto sistema, potrà “dialogare” con il Gestore delle segnalazioni di Fondir in maniera spersonalizzata tramite la piattaforma informatica.

La segnalazione viene presa in carico dal Gestore della segnalazione di Fondir che, nella sua area riservata della piattaforma informatica utilizzata, può gestirne l’istruttoria.

Il segnalante, accedendo alla propria area riservata della Piattaforma relativa alla segnalazione, ha la possibilità di seguire l’iter della propria segnalazione, di integrarla e di rispondere ad eventuali richieste del Gestore della segnalazione di Fondir, attraverso la messaggistica integrata nella piattaforma.

L’utilizzo della piattaforma informatica garantisce, in ogni sua fase, la riservatezza dell’identità del segnalante. La trattazione delle segnalazioni, nonché lo svolgimento dell’attività istruttoria sono improntate al rispetto della segretezza dell’identità del segnalante e della riservatezza dei soggetti segnalati. Il solo soggetto abilitato ad accedere, nei casi consentiti dalla normativa, all’identità del segnalante è il Gestore della segnalazione di Fondir.

Qualora le segnalazioni riguardino una condotta tenuta dal Gestore della segnalazione di Fondir, le stesse dovranno essere inviate direttamente all’ANAC, avvalendosi delle procedure previste dalla Delibera ANAC n°311 del 12 luglio 2023 e dalle modalità ivi descritte e presenti sul sito istituzionale dell’ANAC.

La Piattaforma fornisce tutte le indicazioni sull’uso e specifiche tecniche della Piattaforma.

La distribuzione del software è regolata dalla Licenza Pubblica dell’Unione Europea (EUPL v. 1.2 <https://eupl.eu/1.2/it/>), che ne consente il libero uso a qualunque soggetto interessato senza ulteriore autorizzazione da parte di ANAC.

Documentazione, normativa ed altre informazioni sul whistleblowing sono presenti sul sito ANAC <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>